

N. R.G. 25-1/2023



TRIBUNALE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Bruno Castagnoli	Presidente
dott. Sara Marzialetti	Giudice rel.
dott. Francesco De Perna	Giudice

nel procedimento n. 25-01/2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

BRANCATO RAIMONDO (cod. fisc. BRNRND61M27G253X), nato il 27.08.1961 a Palagonia (CT), e residente in Fermo (FM) via Cecapalomba, n.1 /B, elettivamente domiciliato come in atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Apertura della liquidazione controllata del patrimonio.

- Visto il ricorso presentato personalmente in data 29/03/2023 da Brancato Raimondo, con l'assistenza dell'OCC, per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- vista la documentazione prodotta e segnatamente: 1) accettazione del Gestore della Crisi; 2) nomina del Gestore della Crisi; 3) certificato di invalidità ; 4) ispezione immobiliare ed ipotecaria; 5) libretto auto ; 6) stato di famiglia; 7) cedolino pensione; 8) Isee 2023; 9) contratto di affitto; 10) Relazione del Gestore della Crisi nominato dall'OCC di Fermo, con relativi allegati, dott. Michele Reschini;
- ritenuto che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, atteso che:

a) sussiste la competenza di questo Tribunale, per avere l'istante il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 CCII, in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Fermo (cfr. all.6 al ricorso introduttivo: certificato di stato di famiglia);

b) sussiste la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII, in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) al ricorso, presentato personalmente dal debitore, è stata allegata una relazione in data 05/04/2023 redatta dall'OCC dott. Michele Reschini, che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

d) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

e) ricorre nella specie una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso: in particolare l'origine dello stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 comma 1 lett. c) CCII, risiede nell'inadempimento di obblighi tributari, facenti capo all'azienda di trasporti di cui il ricorrente era titolare nel 1990, con conseguenti procedimenti penali e gravi vicissitudini di natura personale, situazione incidente negativamente sullo stato di salute del ricorrente (cfr. pag. 3 Relazione OCC),

(cfr. all. 3 del ricorso introduttivo);

f) il passivo è pari a complessivi € 103.097,40 (cfr. pag. 6 ricorso introduttivo), come indicato nelle tabelle sottostanti (cfr. pag. 10 e 11 della Relazione OCC), a cui vanno ad aggiungersi le spese per la procedura ammontanti a € 2.400,00, oltre oneri di legge (cfr. pag. 6 del ricorso): ricorre dunque il presupposto di cui all'art. 268, II co. CCII;

Debiti		
AER	Cartelle (AP + VA)	49.816,09 €
IFIS NPL INVESTING	Recupero crediti	19.995,00 €
— PIGNORAMENTO EX CONIUGE	Atto di pignoramento	23.058,00 €
COMUNE DI PALAGONIA		10.228,31 €

Totale		103.097,40 €
---------------	--	---------------------

I debiti di natura erariale, derivanti prevalentemente da debiti d'impresa, ammontano ad € 46.794,00; risulta essere stata notificata ulteriore cartella nel 2022 di € 3.022,09 e, pertanto, l'ammontare totale degli stessi in capo al ricorrente è pari a € 49.816,09. Di seguito, se ne evidenzia il dettaglio:

AER	Imposta	totale	carico	cartella n.
Contravvenzione. Polizia municipale di Cesano Maderno - 2012	47,00 €	78,60 €	105,19 €	00820150001228510000
Contravvenzione. Polizia municipale di Cesano Maderno - 2013	841,00 €	1.116,50 €	1.328,10 €	00820160005607371000
Bollo auto Regione Lombardia-2012	294,12 €	411,13 €	487,98 €	00820160009544107000
Contravvenzione. Polizia municipale di Seveso - 2015	947,50 €	1.403,50€	1.590,98 €	00820180001021730000
Bollo auto Regione Marche - 2015	318,06 €	450,45 €	469,83 €	00820200004906765000
Agenzia delle entrate di Saronno - notifica 21/04/2007	23.761,38€	23.498,22€	42.099,55 €	11720070004954584000
Contravvenzione. Polizia municipale Gerenzano - 2014	110,60 €	110,60 €	148,53 €	11720110025019161000
Contravvenzione. Polizia municipale Milano - 2014	231,70 €	231,70 €	304,30 €	11720120027525288000
Agenzia delle entrate di Catania (Caltagirone) -	242,39 €	242,39 €	259,54 €	11720140001512144000
Tribunale di Fermo		3.005,88€	3.022,09 €	'00820220006084591000
TOTALE	26.793,75€	27.543,09€	49.816,09€	

g) il ricorrente vive solo (cfr. all.6 stato di famiglia- ricorso introduttivo), non risultano sue dichiarazioni dei redditi e percepisce unicamente una pensione di invalidità pari ad euro 600,00 circa al mese (cfr. all.7 ricorso introduttivo- cedolino pensione- ed all.8 ISEE 2023); fino al

30/04/2022 ha vissuto in un alloggio concesso gratuitamente dalla Caritas e, dal 01/05/2022, quando non gli è stata piu' concessa la disponibilità di detto alloggio, vive in un appartamento che detiene in locazione al canone mensile di € 400,00 (quattrocento/00) ed è comunque ancora aiutato economicamente al fine di poter sostenere le spese mensili e quelle per visite mediche, in ragione del reddito percepito, costituito dalla pensione di invalidità;

h) il ricorrente è proprietario della quota del 50% di un immobile sito nel comune di Palagonia (CT), così identificato catastalmente:

- Foglio 18, part 508, sub 2, cat. C/6, cl. 5, consist. 55 mq. 55, rendita € 187,47;

- Foglio 18, part 508, sub 3, cat C/6, cl. 5, consist. 55 mq. 55, rendita € 187,47;

- Foglio 18, part 508, sub 10, cat A/3, cl. 3, cons. 6 vani, rendita € 291,26;

in assenza di specifiche valutazioni, relative allo stesso immobile, da parte di periti, il valore può essere presuntivamente desunto dai seguenti dati: l'agente della riscossione, Esatri spa ha iscritto nel 2009 ipoteca legale su detto immobile per un importo totale di € 101.971,00 (di cui € 55.985,00 di quota capitale); i valori omi censiti dall'Agenzia delle entrate per immobili insistenti nella medesima area territoriale attribuiscono valori prossimi a € 85.0000 (42.500,00 per la quota del ricorrente, pari alla metà); un tentativo di vendita dell'immobile di alcuni anni fa, non andato poi a buon fine, aveva visto le parti accordarsi sul prezzo di € 35.000,00 (cfr. pag. 10 relazione OCC);

i) il ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati e non possiede disponibilità liquide, mentre ha in uso un'auto che gli è indispensabile per le cure, veicolo lasciatogli in comodato d'uso gratuito dalla Caritas (cfr. 9 relazione OCC).

I redditi percepiti dal Sig. Brancato negli ultimi tre periodi di imposta (2020-2021-2022) derivano unicamente dalla sua pensione di invalidità di € 600,00 circa al mese.

ISEE 2023: Isee ordinario € 7.461; Indicatore situazione economica € 11.192,00; il ricorrente dichiara di sostenere spese mensili, per il proprio sostentamento, pari a complessivi € 560,00 mensili, spese elencate come di seguito indicato:

Descrizione	Euro	Note
Alloggio	150	Affitto € 400, a suo carico nei limiti di € 150, essendo il residuo corrisposto dalla Caritas
Alimentari	150	
Medicine	150	

Telefonia	10	
Assicurazione/bollo	50	
Carburante	50	
Totale	560	

l) il debitore mette a disposizione la sua quota parte dell'immobile sito in Palagonia (Provincia di Catania), sopra individuato; per quanto concerne invece la quota di reddito, il ricorrente è da considerarsi debitore incapiente (la somma media netta mensile percepita dal Sig. Brancato a titolo di pensione di invalidità (€ 600) è inferiore al parametro previsto per il debitore incapiente, cfr. in dettaglio quanto specificato dall'OCC a pag. 12 della relazione);

m) ai sensi degli artt. 150 e 270, 5 comma, CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura. Ritiene pertanto il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba pertanto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata ex art. 270 CCII.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di BRANCATO RAIMONDO (cod. fisc. BRNRND61M27G253X), nato il 27.08.1961 a Palagonia (CT), e residente in Fermo (FM) via G. Spontini, n. 16;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;

nomina liquidatore l'OCC dott. Michele Reschini, con studio in Montegranaro (FM), C.da Vallone 30/B;

ordina al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

ordina al liquidatore, essendovi beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici

competenti;

manda al nominato liquidatore per il deposito di separata istanza al Giudice Delegato per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268 co. 4 CCII;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Brancato Raimondo;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta visto dal

Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 17/10/2023

Il Giudice estensore

dott. Sara Marzialetti

Il Presidente

dott. Bruno Castagnoli